



COMUNE DI GUDO VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO I.C.I.

Approvato con delib. C.C. n. 45 del 18.12.1998
Modificato con delib. C.C. n. 46 del 19.11.1999

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 dei D.Lgss. 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n.504/92, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la materia.

Art. 2
**Esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato
e di Enti territoriali**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art.7 del D.Lgs. 504/92 e dell'art.59 c.1, lett. b) del D.Lgs. 446/97, si dispone l'esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province, degli altri Comuni delle Comunità montane, dei Consorzi, fra detti Enti, delle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. I soggetti sopra elencati, per usufruire della esenzione suddetta, entro il mese di giugno dell'anno di competenza, devono produrre al Comune l'elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, con l'indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione di detti beni immobili.

Art. 3
Per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali

1. Ai sensi del c.1, lett. c), dell'art.59 del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'ICI, prevista dall'art.7, c.1, lett. i), del D.Lgs 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto dall'art.87 c.1 lett. c) del T.U. delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.

Art. 4
Abitazione Principale

1. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni, detrazioni, ed agevolazioni d'imposta previste per l'abitazione principale sono considerate parti integranti della stessa, anche se distintamente iscritte in Catasto, le unità pertinenziali, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell'abitazione, classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6, C/7, purché appartenenti, anche pro quota, al titolare dell'abitazione e dallo stesso direttamente utilizzate.
2. Ai fini del c.1 sono altresì considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito ai parenti, ed affini, fino al secondo grado, purché ivi residenti o dimoranti, ovvero quelle possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purché non locate.
3. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva.

Art. 5

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'articolo 5 del D.Lgs. n.504/92, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli predeterminati, periodicamente e per zone omogenee, dal Consiglio Comunale, secondo i criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.
2. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi dei c.1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
3. In deroga a quanto disposto nel precedente c.2 del presente articolo, qualora il soggetto passivo - nei due anni successivi e sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale - abbia dichiarato o definito a fini fiscali il valore dell'area in misura superiore del trenta per cento (30%) rispetto a quello dichiarato al fine dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati agli interventi di recupero di cui all'art.5, c.6, del D.Lgs. 504/92.

Art. 6

Modalità di versamento

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti da un contitolare anche per conto degli altri nonché quelli effettuati a nome del de cuius da parte dei soci assegnatari, a nome del proprietario da parte dei titolari dei diritti reali, a nome del condominio da parte dei titolari dei diritti reali, a nome del condominio da parte dei singoli condomini, purché l'imposta risulti pagata nel suo totale ammontare.
2. In dipendenza di eventi calamitosi, cause di forza maggiore, il Comune autorizza differimenti di termine per il pagamento non superiori ad un anno nonché rateizzazioni d'imposta non inferiori al mese.
3. Il Comune, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e previ accordi con il Concessionario della riscossione, gli istituti bancari interessati, la Società Poste Italiane spa, stabilisce i termini, condizioni e modalità con le quali, in aggiunta o sostituzione al pagamento tramite il Concessionario della riscossione, sarà possibile effettuare il pagamento dell'imposta su conto corrente postale intestato alla Tesoreria medesima nonché tramite sistema bancario.

Art. 7

Alloggio non locato e residenza secondaria (seconda casa)

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto.

Art. 8

Dichiarazione o denuncia e comunicazione

1. E' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, stabilito dall'art.10, c.4, del D.Lgs. 504/92.
2. In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di immobili o modificazione dei medesimi o di soggettività passiva relativa agli stessi, il contribuente è tenuto a darne comunicazione al Comune con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata.
3. La comunicazione di cui al c.2 del presente articolo, la quale può essere congiunta per tutti i contitolari, deve, di norma, essere redatta su apposito modulo, predisposto e messo a disposizione dal Comune, e può essere presentata, anche a mezzo posta, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno in cui si è verificata la modificazione.

Art. 9

Liquidazione ed accertamento

1. L'ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, provvede a notificare al soggetto passivo, od ad invitare anche a mezzo posta con raccomandata a/r, un unico atto di liquidazione ed accertamento del tributo od il maggior tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
2. E' applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione nei termini ed alle condizioni stabilite dal D.Lgs. 218/97.

Art.10

Sanzioni

1. L'omissione della comunicazione entro il termine di cui all'art.8, è punita, per ciascuna unità immobiliare, con una sanzione di lire 200.000.
2. La contestazione delle violazioni di cui ai commi precedenti deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo e quello in cui la violazione è stata commessa.

Art.11

Attività di controllo

1. Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.
2. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
3. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
4. Annualmente una percentuale massima del dieci per cento (10%) degli importi effettivamente incassati a seguito dell'attività di liquidazione, accertamento e riscossione mediante ruolo purchè non contestati in sede amministrativa e giurisdizionale, può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del Comune. Tale quota o parte di essa, in aggiunta ai fondi per il finanziamento del trattamento accessorio del personale previsti dai Contratti Collettivi di

Comparto, potrà essere destinata con deliberazione dell'Organo Esecutivo al finanziamento dei compensi incentivanti al personale addetto, sia in via continuativa che temporanea, all'ufficio tributi. La percentuale di cui sopra con decorrenza dal 2001 e con cadenza triennale, potrà essere aggiornata con apposita deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro la data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione del triennio.

Art.12
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato della L.142 del 08.06.1990, viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entra in vigore dal 1° gennaio 1999.